



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 1

OGGETTO: Verifica Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147-quinquies e 193 del TUEL , assestamento generale ai sensi art. 187 comma 8 TUEL e stato di attuazione dei programmi.

Presidente: Dott. Alessandro Polcri

Segretario Generale: Avv. Angelo Capalbo

Dei componenti :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) POLCRI Alessandro | |
| 2) MORBIDELLI Marco | 8) MANCIANTI Marta* |
| 3) SPADACCIO Elena* | 9) BRANDI Paolo* |
| 4) VACCARI Valentina* | 10) CANACCINI Anna* |
| 5) BASAGNI Lorenzo* | 11) POLCRI Filippo* |
| 6) SCANCARIELLO Lucia detta Luciana | 12) SEGHI Laura |
| 7) LUCACCI Francesco | 13) ROGGIOLANI Patrizia* |

*collegati da remoto

Sono assenti: SCANCARIELLO Lucia detta Luciana

Settore Finanziario e Istruzione - Servizio Finanze e Bilancio

Allegati: Si (11)

Immediatamente eseguibile: Si

Servizi Interessati:
Corpo Polizia Provinciale
Presidente Provincia
Segreteria Generale
Settore Amministrativo
Settore Edilizia e Pianificaz.
Settore Finanziario e Istruz.
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 04.02.20 - 00000000026



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 2

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, riguardante la c.d. "armonizzazione contabile degli enti territoriali";

VISTO il principio contabile della competenza finanziaria c.d. "potenziata" allegato allo stesso;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento alla seconda parte concernente l'ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs 118/11;

VISTO l'art. 175 D.Lgs. 267/00 recante "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028– approvazione", contenente al proprio interno il Programma Triennale dei LL.PP. ed il Programma Triennale dei servizi e forniture;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 dell' 08/05/2026 di approvazione del rendiconto di gestione 2025, da cui si evince il risultato di amministrazione accertato al 31/12/2025 sotto riepilogato e suddiviso ai sensi dell'art. 187 del TUEL,

CONTO DEL BILANCIO

				GESTIONE		
				RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio						50.074.805,84
RISCOSSIONI			(+)	17.950.500,76	68.324.098,69	86.274.599,45
PAGAMENTI			(-)	31.979.483,36	68.907.775,86	100.887.259,22
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE			(=)			35.462.146,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			(=)			35.462.146,07
RESIDUI ATTIVI			(+)	41.008.418,40	13.850.008,89	54.858.427,29
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>						0,00



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 3

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze					0,00	
RESIDUI PASSIVI			(-)	14.093.434,45	34.308.334,83	48.401.769,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			(-)			2.404.251,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			(-)			3.829.548,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)						35.685.004,70
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2025						
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025						2.066.869,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025						0,00
Fondo anticipazioni liquidità						0,00
Fondo perdite società partecipate						80.574,43
Fondo contenzioso						425.150,93
Fondo di garanzia debiti commerciali						0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica						57.129,00
Altri accantonamenti						340.586,72
			Totale parte accantonata (B)			2.970.311,06
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili						726.326,97
Vincoli derivanti da trasferimenti						28.430.823,37
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui						43.681,91
Vincoli formalmente attribuiti all'ente						2.220.050,18
Altri vincoli						0,00
			Totale parte vincolata (C)			31.420.882,43
Parte destinata agli investimenti						
			Totale parte destinata agli investimenti (D)			244.557,30
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			1.049.253,91
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare						

CONSIDERATO che ad oggi la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo vincolato, destinato, libero 2025 è la seguente:

- Avanzo vincolato per spesa corrente per € **3.468.260,82**;
- Avanzo vincolato per spesa in conto capitale per € **1.116.728,13**;
- Avanzo accantonato per spesa in conto capitale per € **57.129,00**;
- Avanzo destinato utilizzato per € **244.557,30** (su totale avanzo destinato di € 244.557,30)



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 4

- Avanzo libero utilizzato per **€ 7.280,00** (su totale avanzo libero di € 1.049.253,91- residua avanzo libero per **€ 1.041.973,91**);

per un totale di avanzo applicato pari a € 4.893.955,25;

VISTO altresì l'art. 147-quinquies del TUEL che prevede testualmente quanto segue:

“1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”

VISTO l'art. 175 D.Lgs. 267/00 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

VISTO il comma 8 del citato art. 175 con cui viene disposto che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTO il paragrafo 4.2 del principio contabile 4.2, ai sensi del quale, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g): lo schema di delibera di assestamento del bilancio, **il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio**, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'art. 193 del Tuel, che stabilisce:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.”;

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 5

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

RICHIAMATO l' art. 187 del TUEL, che prevede testualmente che:

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 6

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) (LETTERA ABROGATA DALLA [L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199](#));

d) (LETTERA ABROGATA DALLA [L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199](#));

e) La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies. (83)

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 7

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[art. 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[art. 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

VISTO il principio contabile applicato della competenza finanziaria, allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale, al punto 9.2.12 recita:

“9.2.12. La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.≡

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 8

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,*
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio*
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,*

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,*
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 9

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali.

Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)";

DATO ATTO che è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia esigibilità, sulla base della metodologia indicata nello stesso principio contabile applicato della contabilità finanziaria e dell'art. 193 sopra citato, applicando il principio contabile relativo alla verifica del FCDE, e che con variazione n. 25 in data odierna l'FCDE è stato adeguato alla somma di **€ 228.944,21** per l'anno 2026, di **€ 218.663,75** per l'anno 2027, di **€ 210.174,69** per l'anno 2028, con un aumento di **+ 13.617,57** nel **2026**, di **+ 8.508,47** nel **2027**, di **+ 7.146,17** nel **2028**;

DATO ATTO che, da dichiarazione del responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente circa la congruità del fondo rischi da contenzioso, attualmente ammontante a **€ 425.150,93**, non risulta necessario reintegrare tale fondo;

ASSUNTE AGLI ATTI le dichiarazioni dei dirigenti di questo Ente, (**allegati sub C1-C2-C3-C4-C5-C6**) in merito alle verifiche di cui all'art. 193 del TUEL, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed in particolare:

- che non risulta sussistere, al momento, l'esistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti, di cui all'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

- che in considerazione dell'andamento della gestione dei vari servizi, non si rilevano elementi che inducano a prevedere, per gli anni 2026/2028, un disavanzo della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

- che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2026/2028 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;

Ritenuto opportuno allegare al presente provvedimento lo Stato di Attuazione dei Programmi di Bilancio elaborato **alla data del 07/07/2026 (allegati A e B)**;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 10

Alla luce della situazione finanziaria e tenuto conto della realtà economica in cui l'ente è chiamato ad operare, in relazione all'andamento del saldo di cassa e della consistenza dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, non è risultato necessario istituire il fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, ex articolo 115 e 116 DL 34/2020;

CONSIDERATO che l'assestato di entrata da RC Auto ed IPT per il 2026 risulta in linea con le previsioni;

RICHIAMATO inoltre:

- l'art. 1, c. 783 legge 2020/178, come modificato dall'art. 1 comma 561 lett. a) della legge 234/2021, con il quale è stato disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi unici, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza fra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, e i successivi commi 784 e 785 dell'articolo 1 della Legge 178 del 2020, come sostituiti dalla lettera b) del comma 561 dell'articolo 1 Legge 234/2021, i quali dispongono che per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle C.M. è attribuito un contributo di 200 mln per il 2026, di 250 mln per il 2027, di 300 mln per il 2028, di 400 mln per il 2029, di 500 mln per il 2030 e di 600 mln a decorrere dal 2031, il quale viene ripartito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di conferenza Stato -Città' ed autonomie locali da definire entro il 31/10 di ciascun anno precedente al triennio precedente per gli anni successivi, così come modificato dall'art. 1 comma 773 della legge 207/2024, con il quale tali risorse sono state incrementate di 50 mln di euro annui dal 2025 al 2030, ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/02/2025 con il quale si è provveduto alla ripartizione per il triennio 2025-2027 del contributo per complessivi 200 mln per il 2025, 250 mln per il 2026, 300 mln per il 2027, prevedendo altresì al comma 3 art. 1 la necessità di conferma o modifica del riparto a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali, e il Decreto Ministero Interno del 19/02/2026, con il quale per il triennio 2026/2028 i due fondi di parte corrente sono stati incrementati di complessivi 250 milioni di euro nel 2026, di 300 mln nel 2027 e di 350 mln nel 2028 di risorse aggiuntive, per effetto del comma 784 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020, come modificato dal comma 561 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 e dal comma 773 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per gli importi come sotto indicati:

	A) Fondi e contributi di parte corrente 2021	B) Concorso netto alla finanza pubblica riassegnato	C) Risorse aggiuntive	D) Concorso netto finanza pubblica residuale (C+D)	E) Spesa da iscrivere in bilancio 2026/8 (A+C-D)
2026	11.531.605,40	- 8.423.122,16	2.048.434,26	- 6.374.687,90	19.954.727,56
2027	11.531.605,40	- 8.461.096,70	2.458.121,11	- 6.002.975,59	19.992.702,10
2028	11.531.605,40	- 8.476.286,52	2.867.807,97	- 5.608.478,55	20.007.891,92



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 11

DATO ATTO che gli stanziamenti del bilancio 2026/2028 risultano già adeguati a garantire un concorso netto residuale alla finanza pubblica di € 6.374.687,90 nel 2026, € 6.002.975,59 nel 2027, € 5.608.478,55 nel 2028;

DATO ATTO che, in seguito ai provvedimenti di cui ai punti precedenti, nel bilancio di previsione sono rispettati l'equilibrio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme vigenti, compreso l'equilibrio derivante dai vincoli di finanza pubblica, così come ridefiniti dai commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) e come chiarito dalle Circolari MEF n. 5 del 9.03.2020 e n. 8 del 15.3.2021, e come in ultimo ridefiniti dall'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024;

DATO ATTO che è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia esigibilità, sulla base della metodologia indicata nello stesso principio contabile applicato della contabilità finanziaria e dell'art. 193 sopra citato, e che con variazione 25 in data odierna l'FCDE è stato adeguato alla somma di € 228.944,21 per l'anno 2026, di € 218.663,75 per l'anno 2027, di € 210.174,69 per l'anno 2028, con un aumento di + 13.617,57 nel 2026, di + 8.508,47 nel 2027, di + 7.146,17 nel 2028;

DATO ATTO della insussistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL, come da attestazioni dei Dirigenti agli atti;

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall'art. 175 del D.L.vo 267/00;

DATO ATTO altresì che gli equilibri di cui all'art. 193 del D.L.vo 267/2000 risultano essere rispettati;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 in allegato;

Il punto viene votato con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Lucacci, Roggiolani e Seghi) su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 12

per le motivazioni espresse in presenza al presente atto,

DI DARE ATTO che, alla data odierna, permangono, ai sensi del 2° comma del suddetto art. 193 del D.Lgs. 267/00, gli equilibri di bilancio 2026/2028;

DI ACCERTARE l'inesistenza di disavanzo di amministrazione al 31.12.2025, come da rendiconto della Gestione dell'esercizio 2025;

DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/00, come da attestazioni dei Dirigenti agli atti (**allegati da C1 a C6**);

DI PRENDERE ATTO della verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2026/2028 del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, che ha portato, con variazione 25 in data odierna l'FCDE all'adeguamento dello stesso alla somma di **€ 228.944,21** per l'anno 2026, di **€ 218.663,75** per l'anno 2027, di **€ 210.174,69** per l'anno 2028, con un aumento di **+ 13.617,57** nel **2026**, di **+ 8.508,47** nel **2027**, di **+ 7.146,17** nel **2028**;

DI PRENDERE ATTO della verifica sulla congruità dell'accantonamento nel Bilancio di Previsione 2026/2028 del fondo rischi da contenzioso, attualmente ammontante a **€ 425.150,93**, come da dichiarazione del responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente;

DI PRENDERE ATTO che, in conseguenza delle variazioni al bilancio di previsione 2026/2028 finora effettuate, risultano rispettati l'equilibrio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme vigenti, compreso l'equilibrio derivante dai vincoli di finanza pubblica, così come ridefiniti dai commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) e come chiarito dalle Circolari MEF n. 5 del 9.03.2020 e n. 8 del 15.3.2021, e come in ultimo ridefiniti dall'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024;

DI PRENDERE ATTO della situazione di permanere degli equilibri del bilancio 2026/2028 come risultante a seguito delle variazioni finora effettuate, riepilogata nel Quadro Generale Riassuntivo 2026/2028, **allegato D** quale parte integrante e sostanziale;

DI RINVIARE ad una seconda salvaguardia, da effettuarsi nei prossimi mesi, le ulteriori e nuove verifiche sul mantenimento degli equilibri 2026/2028 onde mettere in atto le eventuali azioni correttive, sia di parte corrente che in conto capitale, che si riterranno necessarie;

DI ALLEGARE copia del presente atto al Rendiconto del corrente esercizio;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 26

del 17/07/2026

Pagina 13

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli tutti gli Uffici dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/13, la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

Stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità viene messa in votazione e votata con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Lucacci, Roggiolani e Seghi) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

- ALLEGATI**
- **ALLEGATO C1 - RELAZIONE SERVIZIO VIABILITA**
(impronta: 1787C5A2AA0427B6A606E6A709B5802693076532EE3F760F97466DD59980240F)
 - **ALLEGATO C2 - RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI SERVIZIO EDILIZIA**
(impronta: 936EF33C086A7CA5988D4530B7D3FE9A0972B279B0D7228B9D8BA35F0EE04B23)
 - **ALLEGATO C3 - RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI EDILIZIA PNRR**
(impronta: FF8DB8887836FEC07481B8FEB6E22EAA712BE93D48D0AE20D81A3DC2CF04B558)
 - **ALLEGATO C4 - RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI POLIZIA PROVINCIALE**
(impronta: 6C6D5378E7BD6A76357E215BD800AAC2F3DED617D8947BF30CFC82D08DBC6A2)
 - **ALLEGATO C5 - RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ISTRUZIONE**
(impronta: 916833FF77B2E4DA6802D777D7DD339BF875A308B9374D3C18923E4A3BC80975)
 - **ALLEGATO D - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**
(impronta: 7150A119CD3D1F1B4D0A9B00342CC402C9BD40B278677F1A2715CD10809FE39F)
 - **ALLEGATO E - EQUILIBRI**
(impronta: B71CBA76C83BE9AE3247D40B8109358A74F956DB910CDE35339516E637093EE5)
 - **ALLEGATO A - STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ENTRATE**
(impronta: DC44509EE4D38D39CB71E5A77E7E57F0166FF234E16AFD18B1BED58100FDD14A)
 - **ALLEGATO B - STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI SPESE**
(impronta: 339779C954F4AADE574001624F9BF832855957D3DF7C47D708DB39B312836575)
 - **Parere dei Revisori**
(impronta: EE6A24622D229AB10E593CE8AA2D3DB05BBDC422D28F56B4D531A83DE238E627)
 - **ALLEGATO C6- STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI SETTORE AMMINISTRATIVO**
(impronta: 55EFF0856DEA0E606B9A6DDE32EBE28359979142705A46408CC3FEF45C84501C)